



REGOLAMENTO PER LE ONORANZE AL FAMEDIO

Luglio 2019

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25.07.2019)

Premessa

“A IMPERITURA MEMORIA DEGLI ARTISTI FAENTINI”:

sotto tale epigrafe negli anni Sessanta, all'ampliamento del Cimitero Monumentale dell'Osservanza (Badia nuova), si provvede a riservare uno spazio, all'ingresso della nuova ala, destinato ad onorare i cittadini illustri nel campo delle arti. L'amministrazione comunale, ravvisata l'opportunità di onorare la memoria dei cittadini illustri che si sono distinti anche in ambiti diversi da quello artistico, destina a tali finalità due spazi della medesima area di ingresso, situati ai lati dello stesso. I tre spazi così definiti costituiscono il Famedio della città di Faenza.

Art. 1

L'area situata all'ingresso dell'ala a destra dell'Osservanza è riservata alla memoria dei faentini illustri (Famedio); in particolare la parete frontale rispetto all'ingresso è riservata agli “artisti”, le altre due pareti alla memoria dei cittadini illustri che si sono distinti in altri ambiti.

Art. 2

Cittadini illustri benemeriti che si sono distinti nel campo delle arti o in altri ambiti sono coloro che abbiano raggiunto alti livelli di merito per opere o per atti insigni, che con le loro opere o atti abbiano arrecato alla città particolare lustro o che si siano distinti particolarmente nella storia artistica della Comunità.

Art. 3

Sono considerati cittadini faentini, ai fini delle onoranze nell'area riservata a perpetuare la memoria dei cittadini faentini illustri di cui al presente Regolamento, oltre a coloro che siano stati a lungo residenti a Faenza o che vi siano nati, anche coloro che si siano particolarmente distinti per attività artistiche svolte e realizzate in città.

Art. 4

Gli onori, nell'area riservata a celebrare la memoria dei cittadini faentini illustri benemeriti nel campo delle arti o in altri ambiti, possono essere tributati ai cittadini di cui all'art. 1 mediante la tumulazione e la collocazione

di un'epigrafe o scritta che contenga le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Art. 5

Per la sepoltura di un cittadino illustre nell'area in oggetto, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 1, è necessaria la preventiva proposta da parte di un familiare ovvero di altra persona o istituzione avente titolo. La richiesta dovrà essere sottoposta per l'approvazione alla Commissione di cui al successivo art. 6.

Art. 6

E' istituita la "*Commissione consultiva per le onoranze alla memoria dei cittadini faentini illustri*", presieduta dal Sindaco e composta da: Assessore alla Cultura, Dirigente del Settore Cultura, n. 3 (tre) Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale di cui n. 2 espressi dalla maggioranza e n. 1 espresso dalla minoranza, direttore della Biblioteca Comunale, direttore della Pinacoteca Comunale e direttore del Museo Internazionale delle Ceramiche.

La Commissione si riunisce di norma alla presentazione di una o più richieste di cui al precedente art. 5, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti e la Commissione assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Settore Cultura.

Le decisioni assunte dalla Commissione vengono comunicate a cura del Settore Cultura a chi di competenza.

Art. 7

La Commissione ha il compito di:

- a) esaminare le proposte, presentate a norma del precedente art. 5, di ammissione di faentini illustri alla sepoltura nel Famedio, autorizzandone ivi la sepoltura;
- b) proporre di propria iniziativa l'ammissione di faentini illustri alla sepoltura nel Famedio, autorizzandone ivi la sepoltura;

- c) valutare le richieste di ammissione all'inumazione del coniuge del cittadino già tumulato nel Famedio, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

Art. 8

E' possibile, se richiesta e compatibilmente con la disponibilità degli spazi, la tumulazione del coniuge del faentino illustre già tumulato nel Famedio nella medesima area, al fine di tutelare la volontà di ricongiungimento dei coniugi espressa in vita dagli stessi o, per essi, dagli eredi o aventi titolo. In tal caso sulla lapide del faentino illustre verranno riportate le generalità del coniuge (nome, cognome, data di nascita, data di morte, relazione di parentela) con caratteri di dimensioni congruamente ridotte rispetto a quelle indicanti il faentino illustre.

Art. 9

La tumulazione nel Famedio può avvenire, senza eccezioni, decorsi almeno cinque (5) anni dalla scomparsa del cittadino illustre. Eventuali deroghe dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti.

La presente disposizione opera con riferimento alle persone defunte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 10

Dall'applicazione del presente Regolamento non possono derivare spese a carico dell'Amministrazione comunale, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria del Famedio.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di polizia mortuaria approvato dal Consiglio Comunale di Faenza con atto del 4.12.1997 n. 7174/322, da ultimo modificato con atto del 19.12.2007 n. 5128/384, e sue successive integrazioni o modificazioni.